



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1469

Prot. n. 18/2019-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione della "Disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale (articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006)"

Il giorno **27 Settembre 2019** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Il Consiglio del sistema educativo provinciale è stato istituito dall'articolo 39 delle legge provinciale sulla scuola 2006 quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità scolastica.

A seguito del riesame della disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio, è stato ridotto da 60 a 35 giorni il termine minimo di durata delle elezioni, ed è stata semplificata la procedura di nomina di nuovi membri dopo la sua costituzione, consentendo allo stesso consiglio la nomina a seguito della designazione espressa dall'organismo competente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la proposta del relatore;
- visto il decreto del Presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- vista l'articolo 39 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006);
- vista la deliberazione n. 2467 del 29 dicembre 2016 (Approvazione della "Disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale (articolo 39 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)");
- preso atto della necessità di rivedere in parte la disciplina, in particolare per ridurre la durata delle elezioni e per semplificare le procedure di nomina di nuovi membri del consiglio;
- considerato che è necessario procedere alla ratifica della nomina di nuovi componenti del consiglio, in quanto effettuata dallo stesso consiglio invece che dalla Giunta provinciale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) recante "Disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale (articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006)", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ratificare la nomina dei seguenti membri del consiglio:
 - Giacomo Pangrazzi e Carlo Zavarise, a decorrere dal 6 febbraio 2018;
 - Tiziano Silvio Cova, a decorrere dall'11 giugno 2018;
3. di revocare la deliberazione n. 2467 del 29 dicembre 2016.

Adunanza chiusa ad ore 12:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti



Disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale (articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006)

Capo I

Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. Questo provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola 2006", disciplina:

- a) gli organi del consiglio del sistema educativo provinciale, di seguito denominato "consiglio", e in particolare le modalità di elezione del presidente e del vicepresidente;
- b) le modalità di funzionamento del consiglio e in particolare i casi e le modalità di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri;
- c) le modalità di elezione delle componenti elettive del consiglio; al fine di automatizzare le modalità di elezione, la struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola utilizza un sistema di votazione elettronica e un sistema informativo a supporto delle fasi elettorali secondo quanto previsto al capo IV di questo provvedimento;
- d) le modalità di costituzione del consiglio e in particolare i casi e le modalità di sostituzione dei componenti.

Capo II

Composizione, funzioni, durata, organi e funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale

Art. 2

Composizione, funzioni e durata del consiglio

1. Il consiglio è composto secondo quanto previsto dall'articolo 39, commi 2, 3, 4 e 4 bis, della legge provinciale sulla scuola 2006.

2. Il consiglio svolge le funzioni previste dall'articolo 39, commi 5, 6 e 7 della legge provinciale sulla scuola 2006.

3. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale sulla scuola 2006, il consiglio resta in carica per la durata della legislatura; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*), il termine di scadenza del consiglio è stabilito nel centovesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura.

Art. 3

Presidente e vicepresidente del consiglio

1. Nella prima seduta successiva alla nomina, il consiglio, con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti, elegge il presidente scegliendolo, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge provinciale sulla scuola 2006, tra la componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. Nella prima votazione è eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una seconda votazione. Al fine di individuare i candidati da ammettere alla seconda votazione:

- a) si procede subito al ballottaggio tra di essi se i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono solo due;

b) si effettua un sorteggio per individuare i due tra i quali procedere al ballottaggio se i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono più di due, avendo ottenuto lo stesso numero di voti.

3. A seguito del ballottaggio previsto dal comma 2, risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, il candidato eletto è individuato tramite sorteggio.

4. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio, predispone l'ordine del giorno, cura i rapporti con le strutture dell'amministrazione provinciale e assicura le necessarie informazioni al consiglio.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed è eletto, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge provinciale sulla scuola 2006, tra i membri della componente dei genitori, con la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3.

Art. 4

Programmazione dell'attività del consiglio

1. Il consiglio, di regola al termine di ogni seduta, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare atti di propria competenza.

Art. 5

Funzionamento del consiglio e regolamento interno

1. Il consiglio esprime i pareri, secondo quanto previsto dall'articolo 39, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale sulla scuola 2006, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione può chiedere che il parere sia reso in un termine diverso, comunque non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine la Provincia può procedere anche in mancanza del parere, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa, salvo che il consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie; in tal caso, il termine ricomincia a decorrere per una sola volta, dal momento della ricezione della richiesta di proroga.

2. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

3. Il consiglio è convocato in tempo utile per la formulazione dei pareri previsti dal comma 1, se ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti con diritto di voto e comunque almeno ogni tre mesi. La composizione del consiglio è integrata, per la trattazione di argomenti riguardanti le minoranze mochena e cimbra, secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 2006.

4. Il consiglio può approvare a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e può prevedere la costituzione di commissioni consultive allo scopo di studiare, approfondire ed esaminare aspetti direttamente connessi all'esercizio dei propri compiti.

Capo III

Disposizioni generali per lo svolgimento dell'elezione delle componenti elettive del consiglio

Art. 6

Fasi del procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale disciplinato da questo capo, e svolto secondo le procedure tecniche descritte al capo IV, si compone delle seguenti fasi:

- a) indizione delle elezioni;
- b) formazione degli elenchi degli elettori;
- c) presentazione delle candidature;
- d) svolgimento delle votazioni;
- e) proclamazione degli eletti.

Art. 7

Indizione delle elezioni

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola indice le elezioni per l'individuazione delle componenti elettive del consiglio fissando la data per la chiusura delle votazioni non prima del trentacinquesimo giorno successivo a quello di indizione delle elezioni.

2. L'atto di indizione delle elezioni e la documentazione relativa al procedimento elettorale sono pubblicati nel sito del consiglio.

3. L'atto di indizione delle elezioni e le modalità di funzionamento del procedimento elettorale sono comunicati a tutte le istituzioni interessate, che li trasmettono agli elettori appartenenti alle stesse istituzioni.

Art. 8

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle componenti elettive del consiglio spetta:

- a) per l'elezione di due rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ai dirigenti delle stesse istituzioni, fermo restando che il dirigente nominato come reggente ha diritto ad un solo voto;
- b) per l'elezione di un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali, ai docenti delle stesse scuole in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
- c) per l'elezione di un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate, ai docenti delle stesse scuole in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
- d) per l'elezione di sei rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ai docenti delle stesse istituzioni in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni;
- e) per l'elezione di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie, al

personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato se occupa posti disponibili per l'intero anno scolastico;

- f) per l'elezione di un rappresentante del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative paritarie e di un rappresentante del personale direttivo delle stesse istituzioni, al personale che si trovi in posizione lavorativa equivalente a quella del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Art. 9

Costituzione della commissione elettorale centrale

1. Con l'atto di indizione delle elezioni è costituita la commissione elettorale centrale presso la struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

2. La commissione elettorale centrale è composta da cinque membri dei quali:

- a) uno scelto tra i docenti della scuola dell'infanzia;
- b) uno scelto tra i docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- c) uno scelto tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative;
- d) uno scelto tra gli appartenenti al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) uno scelto tra i dipendenti in servizio presso una delle strutture provinciali competenti in materia di istruzione, il quale svolge funzioni di segretario.

3. Per ogni membro effettivo della commissione elettorale centrale è nominato un membro supplente.

4. La commissione elettorale centrale è presieduta da uno dei suoi membri, individuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

5. Alla commissione elettorale centrale è assicurato supporto tecnico e organizzativo presso la struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola attraverso il temporaneo utilizzo di personale provinciale.

6. I membri della commissione elettorale centrale non possono candidarsi, salvo che in caso di dimissioni dalla commissione.

7. La commissione elettorale centrale delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti; tutte le decisioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle operazioni della commissione sono redatti i relativi verbali.

Art. 10

Formazione degli elenchi degli elettori

1. La struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola cura la redazione degli elenchi degli elettori. Gli elenchi sono formati, se possibile, sulla base dei dati contenuti negli archivi provinciali; i dati non disponibili sono richiesti, con la comunicazione prevista dall'articolo 7, comma 3, alle istituzioni interessate, che devono inviarli entro il ventottesimo giorno antecedente a quello fissato per la chiusura delle votazioni.

2. La struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola forma gli elenchi degli elettori relativi alle seguenti componenti:

- a) dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) docenti delle scuole dell'infanzia provinciali;

- c) docenti delle scuole dell'infanzia equiparate;
- d) docenti delle istituzioni scolastiche provinciali del primo ciclo;
- e) docenti delle istituzioni scolastiche provinciali del secondo ciclo;
- f) docenti delle istituzioni provinciali di istruzione e formazione professionale;
- g) personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie;
- h) docenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- i) personale direttivo delle istituzioni scolastiche e formative paritarie.

3. I requisiti per l'inclusione negli elenchi devono essere posseduti al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per la chiusura delle votazioni.

4. Se lo stesso elettore è associato a più componenti scolastiche, si procede nel modo seguente:

- a) in caso di presenza sia in una componente delle istituzioni provinciali che in una delle istituzioni paritarie o equiparate, l'elettore è mantenuto nella sola componente delle istituzioni provinciali;
- b) in ogni altro caso, l'elettore è attribuito alla componente in relazione alla quale prevale l'attività di servizio e, in mancanza di un'attività prevalente, alla componente che, prima dell'effettuazione delle operazioni previste da questo comma, risulta meno numerosa; in caso di parità, l'assegnazione alla componente avviene mediante sorteggio da parte della commissione elettorale centrale.

5. Ognuno degli elenchi degli elettori reca, per ogni elettore, l'indicazione di codice fiscale, cognome, nome, istituzione di appartenenza, componente di appartenenza. Negli elenchi dei docenti previsti dal comma 2, lettere d), e) ed f), è specificato inoltre chi tra di essi è insegnante di sostegno; per l'applicazione di questo provvedimento, si considera insegnante di sostegno il docente, in possesso della relativa specializzazione, che presta servizio come insegnante di sostegno.

6. Il ventunesimo giorno antecedente alla data di chiusura delle votazioni, il sistema informativo previsto dall'articolo 19 è reso accessibile agli elettori.

Art. 11

Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori

1. Gli appartenenti alle componenti interessate possono presentare alla commissione elettorale centrale motivato ricorso entro il primo giorno di apertura degli uffici provinciali successivo al termine previsto dall'articolo 10, comma 6, avverso l'erronea o incompleta compilazione degli elenchi degli elettori.

2. La commissione elettorale centrale decide prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 12, comma 1, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e degli atti acquisiti d'ufficio.

3. La commissione elettorale centrale comunica le decisioni che modificano gli elenchi degli elettori alla struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola, che ne cura l'attuazione.

Art. 12

Presentazione delle candidature

1. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 10, comma 6, ogni elettore può esprimere la volontà di candidarsi per la componente di appartenenza. Le candidature devono essere presentate entro le ore 15.00 del quattordicesimo giorno antecedente alla data di chiusura delle votazioni.

Art. 13

Pubblicazione degli elenchi dei candidati e relativi ricorsi

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, gli elenchi dei candidati sono pubblicati nel sito del consiglio con l'indicazione di cognome, nome, istituzione di appartenenza, componente di appartenenza, eventuale possesso della specializzazione come insegnante di sostegno.

2. Gli appartenenti alle componenti interessate possono presentare motivato ricorso avverso gli elenchi dei candidati, entro il primo giorno di apertura degli uffici provinciali successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto dall'articolo 12, comma 1, alla commissione elettorale centrale, che decide prima dell'apertura delle votazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e degli atti acquisiti d'ufficio.

3. La commissione elettorale centrale comunica le decisioni che modificano gli elenchi dei candidati alla struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola, che ne cura l'attuazione.

Art. 14

Presentazione dei programmi elettorali

1. La struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola mette a disposizione specifici strumenti tecnologici a supporto del processo di partecipazione che consentano ai candidati di presentare i propri programmi elettorali e a chiunque ne abbia interesse di commentarne il contenuto.

Art. 15

Svolgimento delle votazioni

1. Le votazioni sono aperte dalle ore 9.00 del settimo giorno antecedente alla data fissata per la chiusura delle votazioni alle ore 15.00 dell'ultimo giorno di votazioni.

2. L'elettore può esprimere il voto per non più di due candidati della propria componente. Il voto espresso è segreto e una volta espresso non può essere cambiato.

Art. 16

Determinazione dei candidati eletti

1. Tra i candidati che sono insegnanti di sostegno, risulta eletto, in rappresentanza degli insegnanti di sostegno, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli espressi dagli elettori inseriti nelle liste indicate all'articolo 10, comma 2, lettere d), e) ed f); a parità di voti prevale il più giovane di età.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, risultano eletti, nel numero previsto per le singole componenti dall'articolo 39, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più giovane di età.

3. Se, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, permane la parità tra due o più candidati, si procede a sorteggio tra i candidati interessati.

Art. 17

Operazioni conclusive di controllo e proclamazione degli eletti

1. La commissione elettorale centrale provvede alla proclamazione degli eletti entro il decimo giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni, a seguito della verifica della documentazione specificata dall'articolo 22 e dopo aver rilevato, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, la non sussistenza di eventuali incompatibilità.
2. Degli eletti proclamati è data comunicazione nel sito del consiglio.

Art. 18

Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. Ciascun candidato può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi sono decisi entro i successivi nove giorni.
3. La commissione elettorale centrale comunica alla struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola le eventuali variazioni concernenti l'attribuzione dei posti.
4. Qualora, per le gravi irregolarità riscontrate in accoglimento dei ricorsi, la commissione elettorale centrale non possa in via amministrativa modificare i risultati elettorali, è disposta la ripetizione delle elezioni, anche limitatamente ad una o più componenti.

Capo IV

Sistema informativo a supporto della procedura di elezione delle componenti elettive del consiglio

Art. 19

Disposizioni generali sul sistema informativo

1. Le operazioni elettorali sono svolte tramite un sistema informativo al quale possono accedere gli elettori inseriti negli elenchi previsti dall'articolo 10, comma 2, mediante autenticazione dal Portale dei servizi online.
2. Il procedimento elettorale è organizzato e svolto attraverso modalità e con strumenti informatici in grado di assicurare efficacia gestionale, sicurezza dei dati e dell'espressione di voto, supporto alle fasi di verifica dei dati, spoglio e proclamazione degli eletti.
3. L'attività informativa relativa alle elezioni è svolta tramite il sito del consiglio, nel quale sono effettuate le pubblicazioni previste dal capo III. Le informazioni relative al procedimento elettorale sono rese accessibili dalla data di indizione delle elezioni al quindicesimo giorno successivo alla data di chiusura delle votazioni; resta salva la possibilità di estendere i tempi di accesso a specifici contenuti.
4. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola rende noti, mediante pubblicazione nel sito del consiglio, i termini di registrazione degli elenchi degli elettori, presentazione delle candidature, apertura e chiusura delle votazioni e proclamazione degli eletti.

Art. 20

Fasi antecedenti alle votazioni

1. Gli elenchi degli elettori previsti dall'articolo 10, comma 2, sono formati con le modalità indicate al comma 1 dello stesso articolo ed inseriti nel sistema informativo entro il ventunesimo

giorno antecedente alla data di chiusura delle votazioni.

2. Ogni schermata visualizzata nel sistema informativo riporta in intestazione la dicitura “Elezioni del consiglio del sistema educativo provinciale” seguita dall’indicazione della componente di appartenenza, riportata come risultante dall’elenco all’articolo 10, comma 2.

3. A seguito del completamento degli adempimenti previsti dal comma 1, gli elettori possono accedere al sistema informativo ed esprimere la volontà di candidarsi secondo quanto stabilito dall’articolo 12; la candidatura può essere ritirata dall’elettore entro il termine previsto dallo stesso articolo. Dalla suddetta scadenza le candidature relative alla propria componente possono essere visualizzate secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1.

Art. 21

Fase di votazione

1. Nel periodo di svolgimento delle votazioni previsto dall’articolo 15, comma 1, l’elettore può esprimere il voto informaticamente in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo. Per agevolare l’espressione del voto, è attivata una funzione di ricerca dei candidati.

2. Se l’elettore esprime il voto per un numero di candidati superiore a due, il voto non può essere confermato, salva la possibilità di correzione. Se l’elettore non esprime il voto per alcun candidato, il voto espresso può essere confermato, previa esplicita richiesta di conferma.

3. Per garantire la segretezza del voto, nel sistema informativo i dati sono registrati in modo tale da non rendere possibile il collegamento dei votanti con i voti da essi espressi; a tal fine, sono adottate soluzioni tecniche che impediscano di stabilire l’ordine secondo il quale i voti sono stati espressi.

4. Ogni elettore esercita il diritto di voto, di regola, mediante l’uso di dispositivi informatici personali. Per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per qualunque motivo, non possono utilizzare propri dispositivi, ognuna delle istituzioni interessate dalle votazioni dotate di collegamento ad internet rende disponibile almeno una postazione attrezzata con lettore di smart card agli elettori della stessa istituzione, con modalità che garantiscano la segretezza del voto; i tempi di disponibilità delle postazioni sono stabiliti in base alle richieste pervenute prima dell’apertura delle votazioni.

5. Gli elettori che non possono avvalersi del servizio fornito ai sensi del comma 4 possono esercitare il diritto di voto, previo appuntamento, presso una delle altre istituzioni interessate dalle votazioni.

Art. 22

Operazioni relative alla proclamazione degli eletti

1. Dopo la scadenza del termine previsto per la chiusura delle votazioni, la commissione elettorale centrale provvede alle verifiche necessarie per la proclamazione degli eletti secondo quanto previsto dall’articolo 16, previa acquisizione dell’elenco con i dati dei candidati di tutte le componenti, con l’indicazione dei voti ottenuti.

Capo V

Disposizioni sulla costituzione e nomina del consiglio

Art. 23

Richiesta di designazione delle componenti non elettive

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola, contestualmente all’indizione delle elezioni, e comunque non oltre il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per la chiusura delle votazioni, invia formale richiesta di designazione dei propri

rappresentanti o delegati:

- a) alla consulta provinciale degli studenti che, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera g), della legge provinciale sulla scuola 2006, ha il compito di designare quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo;
- b) alla consulta provinciale dei genitori che, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera f), della legge provinciale sulla scuola 2006, ha il compito di designare cinque rappresentanti dei genitori, di cui uno espressione delle istituzioni paritarie;
- c) al Consiglio delle autonomie locali che, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera h), della legge provinciale sulla scuola 2006, ha il compito di designare un proprio rappresentante;
- d) alla componente mochena e cimbra della Conferenza delle minoranze linguistiche, secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 2006;
- e) al Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (Consei general per l'educazion e la formazion), secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 4, della legge provinciale sulla scuola 2006.

2. I soggetti indicati al comma 1 devono far pervenire le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta. Se le designazioni non pervengono entro tale termine, si provvede comunque alla nomina del consiglio prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la possibilità di integrare la composizione del consiglio, per il residuo periodo di durata in carica, quando pervengano le singole designazioni dei membri mancanti.

Art. 24

Costituzione del consiglio

1. La Giunta provinciale, acquisite le designazioni delle componenti non elettive, ai sensi dell'articolo 23, e concluso lo svolgimento delle elezioni, dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati ai sensi dell'articolo 18, provvede alla nomina dei membri appartenenti alle componenti non elettive e dà atto dell'elezione dei membri appartenenti alle componenti elettive.

Art. 25

Prima seduta del consiglio

1. Il dirigente del dipartimento competente in materia di istruzione o un suo delegato convoca la prima seduta del consiglio entro il termine di dieci giorni dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 24.

2. Fino all'elezione del presidente, il consiglio è presieduto dal dirigente del dipartimento competente in materia di istruzione o un suo delegato.

Art. 26

Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. Decadono dalla carica i membri del consiglio che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti che rappresentano, nonché i membri eletti o nominati che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio.

2. Nel caso in cui un consigliere eletto cessi dalla carica per qualunque causa, egli è sostituito dal primo dei non eletti, a seguito della convalida deliberata dal consiglio.

3. Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualunque causa, un consigliere nominato su designazione, il consiglio nomina il nuovo membro a seguito della designazione espressa dall'organismo competente. Inoltre, il consiglio nomina i nuovi membri nei casi di integrazione del

consiglio ai sensi dell'articolo 23, comma 2, secondo periodo, e quando sono designati rappresentanti senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 39, comma 4 bis, della legge provinciale sulla scuola 2006.

4. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio ai sensi di questo articolo durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Procedure particolari per lo svolgimento delle elezioni

1. Per agevolare la partecipazione alle elezioni, l'atto di indizione può prevedere che l'autenticazione prevista dall'articolo 19, comma 1, possa essere effettuata anche con credenziali comunicate all'elettore mediante posta elettronica; in tal caso, gli elenchi degli elettori previsti dall'articolo 10 sono integrati con l'indirizzo di posta elettronica dell'elettore.

2. L'atto di indizione può stabilire che le operazioni elettorali comunque siano svolte con modalità cartacee. In tal caso si applica la disciplina approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2306 del 25 settembre 2009, eccetto le disposizioni relative alla commissione elettorale provinciale, alle componenti scolastiche, alla presentazione di liste di candidati, nonché alla votazione e alla determinazione dei risultati elettorali in base al voto di lista; tali disposizioni sono sostituite con quelle stabilite da questo provvedimento.

Art. 28

Computo dei termini

1. Per il computo dei termini previsti da questo provvedimento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.

2. I ricorsi previsti dagli articoli 11, 13 e 18, non soggetti ad imposta di bollo, devono essere consegnati presso la struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola o ad essa inviati con strumenti telematici o mediante fax e devono pervenire entro il termine stabilito.